



Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio

UFFICIO 6:

Aree di Pregio – Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore
Patrimonio Forestale – Agro Silvo Pastorale – Verde Pubblico – Tutela del Patrimonio Arboreo
Decoro Urbano ed Ambientale
Infrastrutture a rete - Manutenzione delle Strade
Benessere Animale – Gestione Canili Municipali – Servizi Cimiteriali
Rapporti con le Associazioni

CONCESSIONE DI SERVIZI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-INCIDENTE - ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TERNI E ALTRI SERVIZI CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE IN DANNO IN CASO DI VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE.

Capitolato d'oneri

1



Nannurelli
Federico
Dott. in
ingegneria
06.09.2024
13:03:18
GMT+02:00

Sommario

Art. 1 Oggetto, importo e descrizione del servizio oggetto del contratto	3
Art. 2 Durata del servizio	4
Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio e disponibilità centro operativo in ambito comunale	5
Art. 4 Costi del servizio e delega ad operare per conto dell'Amministrazione comunale	5
Art. 5 D.U.V.R.I. e sicurezza nei luoghi di lavoro	6
Art. 6 Modalità di intervento	7
Art. 7 Tempi di intervento	10
Art.8 Mappatura delle strutture operative, referente del concessionario e pianificazione incontri periodici ..	11
Art. 10 Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri e ai provvedimenti che legittimano l'esecuzione dei lavori in danno.....	11
Articolo 11 Cessione del contratto e dei crediti.....	12
Art. 12 Disposizioni in materia di sub-appalto.....	12
Art. 13 Obblighi verso il personale dipendente e personale addetto al servizio.....	12
Art. 14 Responsabilità e assicurazione	13
Art. 15 Clausola risolutiva espressa e recesso	13
Art. 16 Controllo e mantenimento dei requisiti	15
Art. 17 Penali.....	15
Articolo 18– Esecuzione in danno.....	16
Art. 19 Accesso alla documentazione relativa all'intervento	16
Articolo 20–Controversie	17
Art. 21 -Sciopero – Periodi di ferie	18
Articolo 22–Riservatezza	18
Art. 23 - Norma di rinvio.....	18

Art. 1 Oggetto, importo e descrizione del servizio oggetto del contratto

Il Comune di Terni intende affidare in concessione, ex art. 176 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale di propria competenza interessata da incidente stradale.

In particolare, gli incidenti stradali che provocano la presenza di residui materiali e/o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente e la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura del traffico e devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D. Lgs. n 152/06 "Norme in materia ambientale".

Il servizio oggetto di concessione comprende i seguenti interventi:

- a) "Interventi standard": ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale-prestazione principale;
- b) "Interventi senza individuazione del veicolo responsabile": gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente-prestazione principale;
- c) "Interventi di perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti-prestazione principale;
- d) "Interventi rilevanti": l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione-prestazione principale;
- e) "Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, semafori, impianti di pubblica illuminazione, ecc., con eccezione delle componenti infrastrutturali non di proprietà del Comune di Terni e affidate a concessionari di determinati servizi"; - prestazione principale;
- f) Interventi di esecuzione in danno in caso di inadempienza alle sanzioni amministrative accessorie da parte degli autori delle violazioni alle norme del titolo II del Codice della Strada;
- g) Interventi di esecuzione in danno in caso di inadempienza alle sanzioni amministrative elevate dal Comune di Terni per violazione di propri regolamenti in materia di decoro urbano ed ambientale, sicurezza urbana, igiene pubblica oltre per inadempienza ad ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti per le stesse materie;
- h) Messa a disposizione di un contact center h24, per n.365 giorni l'anno, attraverso comunicazione telefonica a cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale comunale potranno rivolgersi; il presidio dovrà

garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi offerti dal concorrente. Tale servizio deve prevedere l'istituzione di un numero verde dedicato, la redazione di report periodici e una rilevazione statistica trimestrale. A tale riguardo al fine di garantire un ottimale sistema di audit da parte del Comune di Terni si dovrà mettere a disposizione un sistema gestionale accessibile da remoto da parte del Comune di Terni e delle forze dell'ordine. Il gestionale deve contenere un sistema planimetrico di tracciatura degli interventi mediante georeferenziazione e l'apertura delle schede analitiche di ogni intervento, contenente lo stato di attuazione dello stesso e tempi di attuazione previsti. Si dovrà garantire un sistema di avviso sms ai soggetti indicati dal Comune di Terni al fine di sviluppare una interfaccia costante e dare la possibilità di controlli mirati.

In caso di intervento a “vuoto”, vale a dire di incidente che risulti privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, danneggiamento di manufatti o strutture stradali e simili nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale, alle compagnie di assicurazione o al cittadino.

Si rappresenta che il concessionario sarà remunerato grazie all'acquisizione del diritto di recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti.

Al fine di calcolare il valore stimato della presente concessione è stata effettuata l'analisi delle informazioni relative agli ultimi tre anni nonché il numero medio di interventi annui effettuati nella precedente concessione.

Il valore della concessione per tutta la sua durata è stato stimato pertanto in € 1.500.000,00, calcolato come segue: media del volume di affari complessivo svolto dal concessionario uscente, stimato sulla base della comunicazione inviata dallo stesso, da cui si evince che in media vengono effettuati 110 interventi l'anno.

In ragione della natura concessoria del presente affidamento:

- l'importo indicato al comma precedente non costituisce una garanzia di pari introiti a favore del concessionario, il quale non potrà nulla pretendere dal Comune di Terni in caso di minori entrate e/o non recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per la gestione della presente concessione. Non sono inoltre previsti oneri e/o contributi economici, di nessun tipo, a carico del Comune di Terni;
- il rischio operativo è in carico al concessionario ai sensi dell'art. 177 del D.lgs 36/2023. Trova applicazione l'art. 192 del D.lgs 36/2023 in tema di revisione del contratto di concessione.

Art. 2 Durata del servizio

La concessione avrà la durata di cinque anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della

sperimentazione, qualora il Responsabile Unico di Progetto riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, l'Amministrazione comunale si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio e disponibilità centro operativo in ambito comunale

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza del Comune di Terni, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali l'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

Gli interventi in caso di violazione alle norme del Titolo II del Codice della Strada, Regolamenti o ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti potranno interessare sempre aree di proprietà privata, qualora in caso di inadempienza del soggetto obbligato, il Comune di Terni debba procedere con interventi di esecuzione in danno.

Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di almeno un centro operativo nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 Costi del servizio e delega ad operare per conto dell'Amministrazione comunale

Il servizio in oggetto non dovrà comportare oneri a carico dell'Amministrazione comunale e dei cittadini.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

L'Amministrazione comunale - in qualità di Ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente - conferirà al concessionario, all'atto della stipula del relativo contratto, specifica delega ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 CC., a denunciare alla Compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

In caso di intervento sostitutivo in danno in seguito alla accertata inadempienza alle sanzioni accessorie applicate ai soggetti trasgressori delle norme del titolo II del D. Lgs. 285/92, regolamenti e/o ordinanza ordinare e contingibili ed urgenti, varrà lo stesso principio di delega per il recupero delle spese sostenute per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade di pubblico transito.

Nei casi in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile o nel caso in cui le procedure di recupero delle somme attivate dal concessionario non vadano a buon fine, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del concessionario.

Non sono predeterminate le tariffe per l'esecuzione degli interventi. A tale riguardo si specifica che con il parere n. 2753 del 21.06.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha affrontato il tema della predeterminazione delle tariffe unitamente alla questione relativa al criterio di aggiudicazione dell'affidamento del servizio di ripristino della sede stradale a seguito di incidenti stradali, in virtù

dell'art. 14, D.lgs. 285/1992. Ebbene, secondo il MIT, alla luce dell'oggetto specifico della concessione e di quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023, il criterio applicabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Più nel dettaglio, il MIT, a fondamento della propria determinazione, ha addotto le seguenti argomentazioni: la competizione riguarda esclusivamente l'elemento qualitativo dell'offerta (considerata l'esigenza di pubblico interesse sottesa all'affidamento in esame); la determinazione delle tariffe non compete alla Stazione appaltante o all'Ente concedente, ma ai rapporti negoziali sussistenti tra privato e compagnia assicurativa che risarcisce il danno a seguito dell'incidente stradale. Peraltro, la tariffa è determinabile soltanto ex post, a seguito di un'apposita perizia della compagnia assicurativa. Pertanto, secondo il MIT, per tale tipologia di affidamento, deve essere impiegato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non potendosi sottoporre a ribasso le tariffe predeterminate per le richieste risarcitorie.

Si fa presente che a valere sul valore della concessione, il concessionario verserà al Comune di Terni il compenso incentivante previsto ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 prima di dare esecuzione alla concessione.

Art. 5 D.U.V.R.I. e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi).

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dall'Amministrazione comunale, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.

Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6 Modalità di intervento

6.1. Richiesta di intervento: Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio attivo (contact center) con telefonata in servizio h 24, per ogni giorno della durata del contratto, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi stabiliti al successivo art.7 del presente capitolato o in quelli migliorativi offerti in sede di gara.

Gli interventi di cui trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia Locale, da tutti gli altri organi di Polizia, ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada, ovvero dal personale dipendente dell'Amministrazione comunale attraverso comunicazione al numero telefonico che il concessionario avrà messo a disposizione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Al fine di garantire un ottimale sistema di audit da parte del Comune di Terni si dovrà mettere a disposizione un sistema gestionale accessibile da remoto da parte del Comune di Terni e delle forze dell'ordine. Il gestionale deve contenere un sistema planimetrico di tracciatura degli interventi mediante georeferenziazione e l'apertura delle schede analitiche di ogni intervento, contenente lo stato di attuazione dello stesso e tempi di attuazione previsti. Si dovrà garantire un sistema di avviso sms ai soggetti indicati dal Comune di Terni al fine di sviluppare una interfaccia costante e dare la possibilità di controlli mirati.

6.2. Esecuzione degli interventi:

È necessaria la sussistenza di una o più strutture operative legate al concessionario da vincoli contrattuali che sia/siano deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente con solerzia e tempestività, nei tempi stabiliti al successivo art.7 del presente capitolato.

Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- “Pulitura” del manto stradale, delle sue pertinenze, delle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, dei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, dei terreni o delle proprietà limitrofe la sede stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti nel sinistro, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- Lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- Aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- Pulizia e sgombero del piano viabile di eventuali elementi costituenti la segnaletica verticale e/o dispositivi di ritenuta, alberature ed ogni altro oggetto che, a seguito del sinistro, si fosse riversato su strada;
- Riparazione ed eventuale sostituzione delle parti dei manufatti, delle pertinenze e strutture

stradali danneggiate dal sinistro (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, ecc., semafori, pubblica illuminazione, etc.);

- Messa in sicurezza ed esecuzione opere necessarie in attuazione alle misure conseguenti alle leggi, regolamenti e ordinanze violate;

Le prestazioni inerenti la concessione del servizio che si intende effettuare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni dal D.lgs n. 152/06, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire all'Amministrazione comunale di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il personale impiegato dal concessionario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge, spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale ai fini della circolazione.

Il concessionario dovrà gestire i propri interventi utilizzando veicoli debitamente omologati e conformi alle norme vigenti e provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per fronteggiare le varie casistiche operative.

Il concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti dal presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08.

Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/08.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. del 9 giugno 1995.

È esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.

L'Ente concedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela dell'incolumità pubblica, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Ciascun intervento di ogni Centro Logistico Operativo del concessionario potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Amministrazione comunale la quale si riserva la possibilità di coordinare le diverse fasi di intervento, di assumerne la direzione e/o di documentare le fasi delle operazioni senza che ciò possa essere oggetto di richieste economiche da parte del concessionario.

L'attività di coordinamento spetta al RUP in qualità di Responsabile dell'Ufficio Decoro Urbano ed Ambientale – Infrastrutture a rete – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del Comune di Terni.

Il Responsabile Unico di Progetto è Federico Nannurelli (dottore in ingegneria), in quanto Responsabile dell'Ufficio 6 della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio del Comune di Terni.

6.3. Caratteristiche dei veicoli in dotazione alle strutture operative:

Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, devono essere brandizzati in modo chiaro e visibile al fine di rendere riconoscibile il servizio svolto in concessione per il Comune di Terni.

Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti “veicoli polifunzionali” dispongono anche di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

6.4. Attività di riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti, delle pertinenze e strutture stradali danneggiate dal sinistro (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard rail, componenti semaforiche, pubblica illuminazione, etc.) e attività di esecuzione in danno in caso di inadempienza alle sanzioni accessorie per violazioni delle norme del titolo II del D.Lgs. 285/92, leggi, regolamenti e ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti:

L'attività dovrà essere iniziata non oltre 10 giorni dal sinistro, salvo proroga autorizzata dal RUP, previa richiesta motivata del concessionario. In ogni caso, qualora lo scenario d'intervento riguardi strade di pubblico transito, il concessionario adotterà tutte le misure urgenti al fine di garantire la sicurezza stradale e in particolare, gli operatori del Centro Logistico Operativo dovranno provvedere, se esiste la possibilità della riapertura al traffico della sede stradale, all'installazione di adeguata segnaletica verticale temporanea indicante i pericoli per i veicoli in transito in prossimità del luogo dell'incidente. Nel caso d'interventi su aree private, dovranno comunque essere approntate tutte le misure provvisorie per scongiurare rischi a persone e cose nel periodo necessario per attivare le operazioni definitive e comunque per tutta la durata del cantiere.

In caso di violazione delle norme del Codice della Strada, il RUP, il Corpo di Polizia Locale e comunque gli organi esercenti le funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 285/92, trasmetteranno copia del verbale di accertata violazione al concessionario il quale curerà con sollecitudine l'avvio dell'intervento di riparazione e sostituzione delle strutture e infrastrutture stradali danneggiate e la pratica d'indennizzo. In caso d'incidente, oltre al verbale di accertata violazione, invieranno anche il rapporto dell'incidente. Per ogni intervento, il concessionario comunicherà l'avvenuta riparazione o sostituzione al RUP il quale verificherà con l'ausilio del personale comunale preposto ai servizi di cui all'art. 14, co. 1 – lettera b) del D.lgs 285/92 che l'intervento sia stato effettuato a regola d'arte e secondo le disposizioni del Codice della Strada ed inoltrerà la relativa attestazione al concessionario ai fini dell'indennizzo.

In particolari circostanze e per particolari interventi specialistici il RUP richiederà la verifica agli Uffici competenti dell'Ente.

6.5 Reports degli interventi

Il concessionario è tenuto a fornire al Comune di Terni e per questo al RUP reports trimestrali riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:

- i dati identificativi dell'eventuale sinistro (luogo, data) o luogo e scenario dell'intervento;
- la compagnia di assicurazione del danneggiante qualora sussiste;
- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, eventuali danni alle infrastrutture/strutture stradali, ecc.);
- procedure adottate per il recupero delle somme;
- gli estremi e l'importo della fattura emessa;
- la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.

In ogni caso il concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.

Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Reports vanno comunque trasmessi al RUP con cadenza trimestrale per tutte le attività oggetto della concessione sia principali che secondari.

Ogni trimestre va predisposta ed inviata al RUP una rilevazione dati su base statistica al fine di misurare gli standard del servizio affidato in concessione.

Tali reports saranno utili al RUP per la gestione della fase sperimentale di sei mesi.

Al fine di garantire un ottimale sistema di audit da parte del Comune di Terni si dovrà mettere a disposizione un sistema gestionale accessibile da remoto da parte del Comune di Terni e delle forze dell'ordine. Il gestionale deve contenere un sistema planimetrico di tracciatura degli interventi mediante georeferenziazione e l'apertura delle schede analitiche di ogni intervento, contenente lo stato di attuazione dello stesso e tempi di attuazione previsti. Si dovrà garantire un sistema di avviso sms ai soggetti indicati dal Comune di Terni al fine di sviluppare una interfaccia costante e dare la possibilità di controlli mirati.

Art. 7 Tempi di intervento

I tempi di intervento non devono superare:

- 30 minuti nei giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 22:00;
- 45 minuti per tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- 30 minuti per i giorni festivi e i sabati.

I tempi di intervento decorrono dalla richiesta effettuata al numero del presidio telefonico di cui al precedente articolo 6, paragrafo 6.1.

L'intervento di riparazione ed eventuale sostituzione delle infrastrutture e strutture stradali dovrà essere iniziato entro il termine indicato al precedente art.6, paragrafo 6.4.

Art.8 Mappatura delle strutture operative, referente del concessionario e pianificazione incontri periodici

Il concessionario deve fornire all'Amministrazione comunale la mappatura delle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.

Detta mappatura avrà lo scopo di consentire la gestione dell'attribuzione degli interventi alle strutture operative medesime presenti sul territorio, eventualmente utilizzando uno specifico software.

Il concessionario, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, sarà tenuto a comunicare il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio e del responsabile del servizio, unico referente per l'Amministrazione comunale. Tutte le comunicazioni / segnalazioni saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate al concessionario ai sensi e per gli effetti di legge.

L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con il Comune, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari del Comune o degli Organi di polizia competenti; chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con l'ente concedente.

Le Parti, inoltre, programmeranno incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

11

Articolo 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto e assistenti

L'Amministrazione comunale prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e gli assistenti del DEC.

I nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al concessionario.

Art. 10 Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri e ai provvedimenti che legittimano l'esecuzione dei lavori in danno.

L'Amministrazione comunale avrà cura di consentire al concessionario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri.

A tal fine il Comune formulerà all'organo di Polizia intervenuto richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l'evento ed i veicoli interessati.

Tali dati saranno trasmessi o consegnati al concessionario del servizio, che si impegna a trattarli nel

rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in ottemperanza del Regolamento UE 679 / 2016 al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

Articolo 11 Cessione del contratto e dei crediti

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

La cessione dei crediti è soggetta alle norme sulla tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

Art. 12 Disposizioni in materia di subappalto

L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente le prestazioni oggetto della concessione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dal presente documento e dall'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento, nonché delle indicazioni impartite dal Comune.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 188 del D.lgs 36/2023, purché in sede di gara sia stato indicato dall'operatore economico la volontà di farvi ricorso, indicando le attività oggetto del subappalto; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023.

È comunque vietato l'integrale affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto della presente concessione.

Art. 13 Obblighi verso il personale dipendente e personale addetto al servizio

Il concessionario:

- è obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali e di zona applicabili alla categoria;
- è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il concessionario, inoltre, dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi. Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, l'Amministrazione comunale procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, alla richiesta di sostituzione che dovrà avvenire prontamente.

Il concessionario è tenuto ad accettare in fase di gara il patto d'integrità del Comune di Terni.

Art. 14 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

Il concessionario è tenuto a consegnare, all'atto della stipula del contratto:

1) una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Amministrazione Comunale per eventuali azioni risarcitorie per danni che possano essere arrecati a persone e/o cose:

a) derivanti dalle incombenze contrattuali e cagionati durante l'esecuzione delle prestazioni specificate nel presente Capitolato, eseguite in proprio o attraverso altre ditte e da qualsiasi causa determinati;

b) derivanti dallo schianto di alberi, dalla caduta di rami, dalla perdita di acqua dagli impianti d'irrigazione affidati, dalle attrezzature ludiche affidate, dalle siepi, dalla presenza di ceppaie e dall'abbandono di rifiuti vegetali, indipendentemente dalla frequenza dei controlli e degli interventi eseguiti.

Tale polizza deve essere vincolata a favore del beneficiario (Comune di Terni) per un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro; il massimale dovrà essere reintegrato successivamente ad ogni sinistro.

2) Una polizza assicurativa per garantire la copertura per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività con un massimale minimo per sinistro pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per tutta la durata del contratto.

Il costo delle suddette polizze è ricompreso nell'importo contrattuale; pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dello stesso concessionario.

La durata delle coperture assicurative deve essere valida per tutto il periodo d'esecuzione della concessione ed essere efficace sino al momento dello svincolo da parte del Comune di Terni.

In ogni caso il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell'ambito del presente Capitolato.

Art. 15 Risoluzione e recesso

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- totale o parziale cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- applicazione di un numero superiore a tre penali nella successione temporale indicata al successivo articolo 18 del presente capitolato;
- applicazione di un numero di penali, a prescindere dalla successione temporale del punto precedente, per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Terni;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del presente capitolato.

L'effetto risolutorio opererà nel momento in cui il concessionario riceverà la comunicazione dell'Amministrazione comunale di volersi avvalere della presente clausola.

In tal caso l'Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs 36/2023.

Fermo restando quanto previsto al precedente art.2, per i primi sei mesi di vigenza del contratto, il Comune, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, il concessionario ha diritto a trattare direttamente l'incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. È escluso ogni ulteriore compenso.

Art. 16 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della concessione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente capitolato speciale; a tal fine l'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 17 Penali

L'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di penali, a carico del concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

a) ritardo immotivato e/o ingiustificato superiore a 25 minuti rispetto ai tempi di intervento di cui al precedente articolo 8:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 1.000,00;
- al ripetersi dell'infrazione nell'ambito dello stesso o del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di Euro 2.000,00 (due infrazioni in due mesi);
- qualora una terza infrazione dovesse verificarsi nello stesso mese ovvero anche nei due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di € 4.000,00 (tre infrazioni in tre mesi);
- qualora si dovesse verificare un quarto ritardo rispetto alle predette scadenze temporali nello stesso mese ovvero anche nei tre mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno (quattro infrazioni in quattro mesi).

b) ritardo immotivato e/o ingiustificato nell'avvio della riparazione o sostituzione delle strutture o infrastrutture stradali, etc. rispetto al termine previsto al precedente art. 7 del presente capitolato o prorogato dall'Amministrazione Comunale ovvero riparazione o sostituzione delle strutture o infrastrutture stradali non a regola d'arte accertato dall'Ufficio preposto:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 1.000,00;
- al ripetersi dell'infrazione nell'ambito dello stesso o del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di Euro 2.000,00 (due infrazioni in due mesi);
- qualora una terza infrazione dovesse verificarsi nello stesso mese ovvero anche nei due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di € 4.000,00 (tre infrazioni in tre mesi);
- qualora si dovesse verificare un quarto ritardo rispetto alle predette scadenze temporali nello stesso mese ovvero anche nei tre mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, questa Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno (quattro infrazioni in quattro mesi).

c) mancata esecuzione di interventi senza individuazione del veicolo responsabile di cui all'articolo 1, lettera b): applicazione della penale pari ad euro 1.000,00, salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'Amministrazione comunale potrà intimare direttamente al concessionario l'esclusione definitiva di una struttura operativa deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente nei seguenti casi:

- su base trimestrale, per un numero di violazioni, di medesima natura, maggiore di tre;
- su base semestrale, per un numero di violazioni, di diversa natura, maggiore di cinque;
- qualora sia stata ripetutamente accertata e notificata un'infrazione che configuri grave irregolarità nello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione" eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno del concessionario.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 18– Esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto in parte, l'Amministrazione comunale:

- potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
- addebiterà al concessionario i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 1.

Art. 19 Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria "banca dati", eventualmente con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.lgs. 196/2003).

Art. 20 – Cauzione a garanzia del servizio

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, il Concessionario è tenuto a prestare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita cauzione o fideiussione secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. Tale cauzione dovrà essere costituita da atto di fidejussione o polizza fideiussoria "a semplice richiesta scritta" incondizionata e rilasciata da Istituto Bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzati.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e per fruire di tale beneficio l'operatore dovrà allegare copia della certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato a reintegrarla entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta escussione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso.

La polizza fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge e, comunque, lo svincolo avverrà solo dopo che le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al concessionario solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

Tale cauzione sarà escutibile a prima richiesta da parte del Comune. In tali casi il Comune avrà diritto di procedere di propria autorità a esecuzione sulla cauzione, utilizzando il procedimento previsto dal R.D. del 14 aprile 1910, n. 639

In tutti i casi in cui la cauzione sia insufficiente l'Ente si rivale sugli eventuali crediti maturati dal Concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Articolo 21–Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in

via esclusiva al Foro di Terni con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 -Sciopero – Periodi di ferie

Il concessionario è tenuto a comunicare, almeno un giorno prima, l'adesione ad eventuali scioperi anche relativamente alle strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.

Il concessionario è altresì tenuto a comunicare eventuali periodi di ferie o chiusure superiori a tre giorni, anche relativamente alle strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.

Articolo 23– Trattamento di dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Titolare del Trattamento:

Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario Ridolfi n.1 – 05100, Terni; pec: comune.terni@postacert.umbria.it Tel 07445491
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@comune.terni.it

18

Finalità del Trattamento:

I dati forniti al Comune sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. In particolare: 1) esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 2) adempimenti normativi inerenti il procedimento in oggetto; 3) gestione degli eventuali adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”.

Modalità del Trattamento:

In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, e in relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di trattamento dati potrà essere effettuato, oltre che con l'utilizzo di materiale cartaceo, con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto o interconnessione, e l'archiviazione dei medesimi. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la profilazione).

Misure di sicurezza:

Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto:

La comunicazione di tutti i dati richiesti costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente gara; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, o l'omessa comunicazione degli stessi, comporterà l'esclusione dal procedimento in oggetto;

Periodo di conservazione dei dati:

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Comunicazione e diffusione dati:

Per la gestione delle attività istituzionali ed amministrative di competenza del Titolare, i dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del Comune di Terni implicato nel procedimento o ai soggetti eventualmente nominati quali responsabili esterni del trattamento. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti nonché ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse e titolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. I dati personali potranno altresì essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti Pubblici, Ministeri, Associazioni), ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti o per finalità connesse. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Diritti dell'interessato:

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, nei confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o revoca del consenso al trattamento (nei casi previsti). L'interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del trattamento (art. 21). L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come "Titolare del trattamento" di detta informativa. L'interessato può proporre reclamo da presentare all'Autorità di controllo (per maggiori informazioni consultare il sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it).

Trattamento dei dati personali in qualità di responsabile:

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

È fatto divieto all'appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati da parte dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare l'appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Terni", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 16/04/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa concessionaria.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato

“Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, è il seguente:
<http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni>

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il concessionario deve comunicare all’ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 26 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti al contratto di concessione, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico del Concessionario senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici.

Il Responsabile Unico di Progetto

Federico Nannurelli
(firmato digitalmente)

Nannurelli
Federico
Dott. in
ingegneria
06.09.2024
13:03:18
GMT+02:00

